



*Procura Generale*  
*della Corte di Cassazione*

**N. 1596/22 R.G.**

**N. 11 del ruolo**

**IL PROCURATORE GENERALE**

*Letta* l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma, del 19 gennaio 2022, che ha sollevato conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Frosinone e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, per il quale è fissata udienza in camera di consiglio il giorno 14 giugno 2022, davanti la Prima Sezione Penale, senza discussione orale ai sensi dell'art. 23, D.L. n. 247 del 2020, relativamente alla nomina di un amministratore giudiziario richiesta dal Pubblico ministero, nell'ambito del procedimento penale a carico di \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*, relativo alla società \*\*\*\* s.p.a. per il reato di cui all'art. 452 bis c.p.

Osserva

Il Tribunale del Riesame si è pronunciato sulla nuova richiesta (la seconda) avanzata dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma, che chiedeva di provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario ex art. 104-bis, disp. att., c.p.p., in relazione al sequestro

preventivo dell'impianto di depurazione ASL di Ceccano, disposto dallo stesso Tribunale del Riesame l'11 novembre 2021 in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M. avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva rigettato della richiesta di sequestro preventivo.

Nel declinare la propria competenza sulla nomina dell'amministratore, in linea con quanto già dichiarato nel precedente provvedimento del 30 novembre 2021, il Tribunale del Riesame, ribadisce di aver esaurito la propria *potestas iudicandi* nell'ambito del procedimento incidentale disponendo il sequestro preventivo e di non avere competenza funzionale alcuna nella nomina dell'amministratore e nella gestione dei beni sottoposti a sequestro. Si afferma, infatti, che la scelta dell'amministratore e il controllo sulla gestione dei beni in sequestro spetti al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art 104-bis, che al comma 1-bis stabilisce che il giudice che dispone il sequestro è competente altresì a nominare l'amministratore giudiziario, e al comma 1-ter che attribuisce allo stesso giudice la gestione della procedura. Inoltre, il Tribunale del riesame precisa ancora una volta di essere stato investito solo incidentalmente dalla vicenda cautelare, a fronte dell'appello proposto dall'accusa avverso l'ordinanza di rigetto del G.i.p., e di aver disposto il sequestro preventivo in luogo dell'autorità giudiziaria che avrebbe dovuto disporlo sussistendone i presupposti, senza che questo determini la competenza anche sulla nomina dell'amministratore giudiziale in capo al Tribunale del Riesame.

In realtà la seconda richiesta inoltrata dal Pubblico ministero al Tribunale del Riesame seguiva al provvedimento del G.i.p. presso il Tribunale di Roma, che in data 19 novembre 2021, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del P.M. e a quella del Giudice monocratico del Tribunale di Frosinone che, il 22 dicembre 2021, si era dichiarato incompetente a provvedere, ritenendo la nomina spettasse al Tribunale del Riesame che aveva adottato la misura, senza però sollevare conflitto.

Il P.M., inoltre, con provvedimento del 22 dicembre 2021, aveva anche chiesto al G.i.p. presso il Tribunale di Roma di “rivalutare la propria precedente determinazione” e nominare l’amministratore, ma il G.i.p., in data 3 gennaio 2022, aveva invece esortato il P.M. a sollevare conflitto.

Peraltro il G.i.p. evidenziava anche che era stato emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale monocratico di Frosinone.

Tuttavia il P.M. invece di sollevare conflitto davanti allo stesso G.i.p. o al Tribunale monocratico di Frosinone, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, c.p.p., ha chiesto per la seconda volta al Tribunale del Riesame di provvedere alla nomina dell’amministratore.

Il Tribunale del Riesame, pur consapevole di essere giudice terzo rispetto ai due in conflitto, ha ritenuto di sollevare il presente conflitto negativo di competenza per evitare la situazione di stallo processuale, anche perché adito per la seconda volta dal pubblico ministero.

Il ricorso si palesa ammissibile, poiché l’esistenza di una situazione di stasi processuale – frutto del rifiuto da parte dei due giudici alla richiesta di nomina dell’amministratore giudiziario che non hanno però sollevato conflitto – appare insuperabile senza l’intervento risolutore ai sensi dell’art. 32 c.p.p.

Le conclusioni prospettate dal Tribunale del Riesame nell’ordinanza, appaiono condivisibili poichè in linea con quanto recentemente stabilito dalla Corte che ha affermato: “In tema di sequestro preventivo ex art. 104bis disp. att. cod. proc. pen., come novellato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, nel caso in cui la misura cautelare sia disposta dal tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo spetta al giudice per le indagini preliminari, quale giudice del procedimento principale.” (Sez. 1 , Sentenza n. 2052 del 27/10/2021 Cc. (dep. 18/01/2022) Rv. 282486). Inoltre, ai sensi del comma 1 ter dell’art. 104 bis, cit., la

competenza del G.i.p. si deve ritenere tale “nel corso di tutto il procedimento”, pertanto a prescindere dal fatto che ci sia stato il rinvio a giudizio.

P.Q.M.  
CHIEDE

Che la Corte di Cassazione voglia dichiarare competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Roma, 24 maggio 2022

Il Sost. Procuratore Generale  
*M. Francesca Loy*